



gc

**Schema di Convenzione ATO Brenta – Gestore del Servizio Idrico Integrato
Interventi che la Regione intende prioritariamente finanziare
in materia di ciclo integrato dell'acqua
L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis
L.R. 21.01.2000, n. 3, art. 48, comma 1 lett. c)**

Annualità 2010

CONVENZIONE ATOBrenta – Etra spa (Gestore del S.I.I.)

PREMESSA:

VISTA la Legge 27.3.1998 N. 5, art. 13, comma 6 bis

VISTA la L.R. 21.1.2000 n.3 art. 48, comma 1 lett. c)

VISTA la DGR n. 3483 del 30/12/2010

VISTA la deliberazione n. del del C.d.A. di ATOBRENTA che approva il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso

Con la presente Convenzione vengono fissate le norme che regolano i rapporti tra il Gestore del Servizio Idrico Integrato ETRA Spa e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ATOBRENTA più oltre indicato come "ATOBRENTA" Gestore del Programma secondo quanto disposto dalla DGR n. ... del ..., relativamente ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli interventi in materia di ciclo integrato dell'acqua riportati nell'allegato a) della DGR n. ... del

Art. 1 Concessione del finanziamento

ATOBRENTA, soggetto gestore del programma mette a disposizione di ETRA Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, i finanziamenti previsti alle condizioni tutte contenute nella regolamento allegato alla DGR n. ... del ...,

Art. 2 Obblighi del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti a proprio carico nel su richiamato regolamento. Si impegna inoltre a fornire in tempo utile ad ATOBRENTA, in qualità di "Soggetto gestore del Programma", tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria per ottemperare agli obblighi previsti a carico di ATOBRENTA nel su richiamato Regolamento.

In particolare dovrà essere fornito quanto segue:

- Copia dei Progetti preliminare e definitivo, con allegata copia su supporto informatico, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da professionista idoneo e abilitato iscritto al relativo albo professionale, che dovrà, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:
 - modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non coperta da contributo regionale;
 - quadro economico di spesa del progetto;
 - eventuali pareri richiesti ai sensi delle Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 10/1999;
 - documentazione prevista dalla Guida metodologica per la valutazione di incidenza in attuazione della direttiva 92/43/CEE, approvata con DGR n. 3173 del 10.10.2006; la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza, sia che si tratti di Relazione di

Screening che di Relazione di Valutazione di Incidenza, dovrà essere sottoscritta da tecnico di comprovate effettive competenze in materia.

- nel caso di intervento acquedottistico che necessita dell'acquisizione della concessione alla derivazione d'acqua ai sensi del T.U. 1775/1993, copia della richiesta inoltrata all'Autorità competente;
 - Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3 e della Deliberazione CIPE n. 143 del 27.12.2002;
 - dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente;
 - dichiarazione in merito alla quota relativa all'IVA eventualmente indicata nel quadro economico di progetto, nel caso in cui la stessa costituisca un effettivo onere.
- Entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno la compilazione della scheda di monitoraggio allegata al presente atto.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato prende atto che gli interventi saranno ritenuti ammissibili se contenuti nel Piano d'Ambito e se conformi a quanto previsto dagli strumenti regionali di pianificazione e programmazione.

Qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato rilevasse l'impossibilità tecnica di predisporre quanto richiesto nei tempi indicati, è invitato a dare tempestiva e motivata comunicazione ad ATO Brenta al fine di mettere in atto richieste di proroga presso la Regione.

Art. 3 Erogazione del contributo

ATOBRENTA si impegna ad erogare le somme assegnate dalla Regione per ciascun intervento autorizzato, secondo le modalità previste all'art. 3 del su richiamato schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto e ATOBRENTA.

Il gestore del servizio Idrico Integrato si impegna a sua volta a rispettare le modalità operative e i tempi richiamati nello stesso articolo.

Art. 4 Revoca dell'intesa

ATOBRENTA si riserva la facoltà di richiesta di eventuale risarcimento danni, anche nel caso in cui la Regione presentasse analoga richiesta nei confronti di ATOBRENTA, ai sensi dell'art. 8 del richiamato disciplinare, per gravi inadempienze o ritardi riconducibili alle responsabilità del Beneficiario.

Art. 5 Contenzioso

Foro competente: Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO:

ATO BRENTA

IL GESTORE